

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-373/08) ⁽¹⁾

[Codice doganale comunitario — Art. 24 — Origine non preferenziale delle merci — Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario — Blocchi di silicio originari della Cina — Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India — Dumping — Validità del regolamento (CE) n. 398/2004]

(2010/C 80/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hoesch Metals and Alloys GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 66, pag. 15) — Nozione di «trasformazione o lavorazione sostanziale» avente carattere rilevante per l'origine del prodotto — Pulitura e frantumazione dei blocchi di silicio metallico originari della Cina, nonché vagliatura, cernita e imballaggio dei granuli di silicio così ottenuti

Dispositivo

- 1) *La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l'imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.*
- 2) *L'esame della seconda questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.*

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Causa C-405/08) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14/CE — Recepimento della direttiva tramite una legge o un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo rispetto ad un lavoratore non facente parte dell'organizzazione sindacale firmataria di tale contratto — Art. 7 — Protezione dei rappresentanti dei lavoratori — Prescrizione di una tutela rafforzata contro il licenziamento — Insussistenza)

(2010/C 80/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst

Convenuto: Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret — Interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, pag. 29) — Recepimento della direttiva tramite un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo nei confronti di un lavoratore non facente parte dell'organizzazione sindacale che ha concluso il suddetto contratto — Legge di attuazione che non stabilisce una tutela contro il licenziamento più rigorosa rispetto a quella già esistente per le categorie di lavoratori che non rientrano in un contratto collettivo

Dispositivo

- 1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una sua trasposizione, mediante contratto, che comporti che una categoria di lavoratori ricada sotto il contratto collettivo in causa, benché i lavoratori appartenenti a tale categoria non siano membri dell'organizzazione sindacale firmataria del detto contratto e il loro settore di attività non sia rappresentato da tale organizzazione, nei limiti in cui il contratto collettivo sia idoneo a garantire ai lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione una tutela effettiva dei diritti loro conferiti da questa stessa direttiva.*
- 2) *L'art. 7 della direttiva 2002/14 dev'essere interpretato nel senso che esso non prescrive che ai rappresentanti dei lavoratori sia accordata una tutela rafforzata contro il licenziamento. Tuttavia, qualsiasi misura adottata per recepire la suddetta direttiva, a prescindere che sia prevista da una legge o da un contratto collettivo, deve rispettare la soglia minima di protezione prevista dal detto articolo.*

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-523/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/71/CE — Procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2010/C 80/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Condou-Durande e M.-A. Rabanal Suárez, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 ottobre 2005, 2005/71/CE, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289, pag. 15)

Dispositivo

- 1) *Avendo omesso di adottare entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 ottobre 2005, 2005/71/CE, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.